



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 29-03-22

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE RINFORZATA, PER L'AFFIDAMENTO A ASM ISA S.P.A., QUALE SOCIETA' IN HOUSE GIA' ESISTENTE, DEL SERVIZIO RSU E CONNESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO SOCIALE, DELLA SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DEL PIANO INDUSTRIALE, DELLA CARTA DEI SERVIZI, DEL REGOLAMENTO DI COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CAPITTINI NICCOLO'	P	GRIECO MARGHERITA	P
BECCARIA AMBROGIA	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	P	ANGELERI MASSIMO	P
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
BOTTA TIZIANA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di Sindaco assistito dal Segretario DANIELE BELLOMO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MORO GABRIELE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto,

- la direttiva (madre) 2008/98/CE (*Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*), modificata dalla direttiva 2018/851/UE (*Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti*);
- la legge delega 117/2019 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*);
- la direttiva 1994/62/CE (*Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*), modificata dalla direttiva 2018/852/UE (*Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- la definizione di rifiuti Eurostat e OCSE, di cui al 10° considerando della direttiva 2018/851/UE;
- le novelle in materia di rifiuti speciali assimilati ora ricompresi nella categoria dei rifiuti urbani, di cui al d.lgs. 152/2006 per quanto inciso dal d.lgs. 116/2020 (in G.U. Serie Gen. n. 226 dell'11/9/2020);
- le novellate distinzioni dei rifiuti urbani per pericolosità (pericolosi/non pericolosi) e per origine (urbani pericolosi/non pericolosi e speciali pericolosi/non pericolosi);
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*), settori ordinari, ed in particolare l'art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*);
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*);
- il d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), ed in particolare gli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), c. 1; 13 (*Funzioni*), c. 1; 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1; 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. g), e);
- la l.r. Lombardia 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*);
- il d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, TUA);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,*

del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- il d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, TFUE), e quindi l'assenza di aiuti di Stato di cui agli artt. da 106 a 108;
- che ai sensi dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), g), d.l. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modifiche, dalla l. 127/2010, questo Comune è il titolare del servizio RSU nel proprio territorio di riferimento;
- l'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, del citato d. lgs. 50/2016;
- l'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. da 20 a 25, del d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modifiche dalla l. 221/2012, e connesso dMSE 8/8/2014 (*Osservatorio dei servizi pubblici locali*);
- la l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*), art. 21-bis (*Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza*);
- l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- la deliberazione ARERA n. 443/2019 (*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*), integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 57/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF;
- il d.lgs. 116/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- l'art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021 recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito con modifiche, dalla l. 108/2021;
- del Ministero per la transizione ecologica, circolare del 12/4/2021, nonché il decreto di detto Ministero 396/2021 riferito al Piano Nazionale di rilancio e resilienza (nel seguito, PPRR) per questo (qui) d'interesse il settore ambientale;
- l'art. 97, Costituzione;
- lo statuto di questo Comune;
- il codice civile;

premessò,

- che sussiste la relazione dell'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), rinforzata con le indicazioni dell'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), (in correlazione con l' art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito, con modifiche, in l. 108/2021;
- che la presente delibera acclara:
 - a) la necessità di continuare nell'assunzione del servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG) di cui al servizio rifiuti solidi urbani e gestione della piattaforma ecologica comunale (nel seguito RSU), cui trattasi, quale servizio essenziale, universale, integrato, ed indispensabile alla collettività di riferimento per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come nel seguito meglio indicato;
 - b) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta del modulo gestorio, anche sul piano della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, così come nel seguito meglio indicato;
 - c) la compatibilità della scelta con i principi di efficienza (qualità del servizio), efficacia (volumi di servizio) e di economicità (risparmio di spesa pubblica) dell'azione amministrativa, così come nel seguito meglio indicato;
 - d) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. da 106 a 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, TFUE) in vigore dall'1/12/2009);
 - e) l'inesistenza di altre partecipazioni comunali finalizzate alla gestione del servizio RSU e relativa piattaforma ecologica
- che «*la necessità*» di cui alla precedente lett. a) è da individuarsi nella natura del servizio stesso come sopra indicato, in stretta coerenza con il dettato del già citato art. 4, cc. 1 e 2, lett. a), del d. lgs. 175/2006, trattandosi di un servizio essenziale reso alla persona, a domanda individuale, di carattere universale, finalizzato alla tutela della salute pubblica, all'ecosistema e alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e quindi alla qualità della vita dei pievesi;
- che «*le ragioni*» di cui alla precedente lett. b), nonché le «*finalità*» che giustificano la «*scelta del modulo gestorio*» non possono prescindere (fonte ISTAT) dagli aspetti sociali propri della collettività di riferimento, da individuarsi nella modesta densità demografica dei pievesi, del relativo *trend* demografico (fortemente decrescente), da una riduzione del reddito Irpef complessivo in misura più che proporzionale rispetto al calo demografico e, di conseguenza, da una modesta massa critica dei corrispettivi per il servizio RSU indubbiamente contenuti all'interno di una gestione in economia o di un'azienda speciale, dovendo invece ritenere che l'offerta ricevuta da ASM ISA s.p.a. sia tale da contenere l'impiego delle risorse pubbliche, essendo stata detta offerta confrontata con i corrispettivi attuali (riferiti all'appalto) e con i corrispettivi della realtà locale di prossimità (fonte: Catasto nazionale ISPRA) mentre invece la sostenibilità finanziaria è stata analizzata, in una *vis* complessiva, tra: 1) appalto, 2) la gestione in economia; 3) in azienda speciale; 4) *in house*; 5) in società mista; 6) in concessione, risultando meritevole di apprezzamento (come sopra e nel seguito inteso) il modulo gestorio *in house*;

- che nel caso di specie l'ipotesi concessoria non si concilia con un corrispettivo del servizio di cui trattasi a totale copertura dei costi della relativa gestione;
- che il *corpus* della relazione rinforzata sopraccitata ha anche applicato, oltre che il metodo economico comparativo, il metodo dei punteggi riferiti ad ogni modulo gestorio sulla base di specifici “differenziali semantici” riconosciuto valido dal Giudice amministrativo dell'Appello (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23/2/2021, n. 1596 nella parte *Motivi della decisione*, §§ 9 e 10);

precisato,

- che l'esternalizzazione del servizio (per es. in appalto) non ne consente un controllo pregnante e diretto in tutte le sue fasi operative, non consentendo il trasferimento del relativo patrimonio esperienziale a questo Comune;
- che ai sensi del vigente statuto comunale (nel seguito, statuto) come da Titolo V (*Organizzazione*), Capo III (*Organizzazione dei servizi*), in simmetria informativa con l'art. 59 (*Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali*), sussiste congruenza tra il servizio RSU in esame e la forma di gestione in delegazione interorganica in relazione al pregnante coinvolgimento di questo Comune di cui si è detto, in un tutt'uno con le ragionevoli attese di remunerazione del capitale sociale, il trasferimento del patrimonio conoscitivo a favore di questo Comune in materia di RSU, il contenimento delle risorse pubbliche in parallelo ad un corrispondente contenimento della TARI;
- che ai sensi dell'art. 60 (*Forme di gestione*) del vigente statuto comunale, è stata effettuata la comparazione tra la società mista (art. 66, statuto) e (comunque con) la concessione a terzi (art. 62 statuto) rispetto alla società *in house* (art. 66, statuto), in una logica di “Analisi vantaggi e svantaggi”, diretti ed indiretti (nel seguito, “AVS”);
- che (fonte, ISTAT) a livello demografico i pievesi nel 2010 sommano a n. 2168 e nel 2019 a n. 1816 (-16,2%), a fronte di una superficie pari a 25,51 kmq, ed a un reddito Irpef complessivo passato da 29.829.538 euro nel 2010 rispetto a 27.515.058 euro nel 2016 (-7,8%) e che, a parità di periodo 2016/2010 la densità demografica ha subito una claudicazione dell'8,2% (quale decremento più che proporzionale a quello del reddito citato), quali aspetti imprescindibili sotto il profilo della socialità e della finanza pubblica (così come anche letti nel confronto con i dati statistici provinciali);
- che tali dati economici, demografici e geografici di contesto, ai sensi del citato art. 10, c. 3, d.l. 77/2021 mal si conciliano con i tempi (ed i costi) per dar luogo alle lunghe procedure proprie dei moduli gestori complessi (quale per es. quello della società mista ai sensi degli artt. 5, c. 9 e 180 del d. lgs. 50/2016 e artt. 4, c. 2, lett. c) e 17, d. lgs. 175/2016);
- che sulla base dell'art. 67 (*Disposizioni da inserire negli statuti delle società*) statuto comunale, lo statuto sociale di ASM ISA s.p.a. (nel seguito, lo statuto sociale), in un tutt'uno con il vigente regolamento di controllo analogo congiunto, risponde a quanto previsto al c. 1 di detto articolo, lettere da a) a f) comprese, atteso che la durata del contratto sociale è quella indicata all'art. 4 di detto statuto sociale, tenendo conto che trattasi (ad oggi) di una durata da collegarsi a quella del contratto di servizio ed alle procedure/condizioni da applicarsi alla sua scadenza;
- che sulla base dell'art. 70 (*Tipologia dei rapporti e poteri del Comune*) statuto comunale, la gestione *in house*, il regolamento di controllo analogo congiunto, lo statuto sociale citato, la carta dei servizi il piano industriale specifico, ed il contratto di servizio a disciplina dei rapporti di servizio tra le parti, rendono

applicabili, ai sensi di legge, il disposto in esame, avendo, detto contratto di servizio, previsto gli indicatori di contesto, di economicità, di efficacia ed efficienza, nonché un ragionevole sistema di penali per disservizio sino alla soluzione estrema di revoca di detto contratto assistito da diritto di veto a favore di questo Comune;

- che sussistono le circostanze dell'art. 72 (*Indirizzi alle società*) statuto comunale, in quanto, in coerenza con il contratto di servizio, l'assemblea ordinaria dei soci di ASM ISA s.p.a. ne approva i relativi strumenti programmatici;
- che ASM ISA s.p.a. risulta in possesso dei requisiti soggettivi (art. 80, d. lgs. 50/2016) e oggettivi (art. 83, d. lgs. 50/2016), in un tutt'uno con l'art. 12, direttiva 2014/24/UE; direttiva 2018/85/UE; d. lgs. 50/2016; d. lgs. 152/2006; l.r. 26/2003; l. 190/2012; d. lgs. 175/2016, per l'assunzione del servizio di cui trattasi, come da dichiarazione acquisita in atti da parte del legale rappresentante della stessa;

noto,

- la potestà in capo al Consiglio comunale di cui agli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), 30 (*Convenzioni*), 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. g), e), m) e 112 (*Servizi pubblici locali*) del d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) (nel seguito, TUEL);
- le potestà in capo a questo organo di cui al d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito, TUSPP), qui con particolare riferimento alla platea di articoli (nel seguito puntualmente richiamati) attinenti all'affidamento di un servizio d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG) da parte di un ente locale ad una esistente società *in house*, previo aumento di capitale sociale ad esso dedicato, al valore nominale, con rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri azionisti (artt. 1, c. 2; 4, cc. 1 e 2, lett. a); 5; 8; 16, TUSPP);
- la potestà in capo a questo organo di cui agli artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), in stretta simmetria informativa con il citato regolamento di controllo analogo congiunto applicato dalla citata società;
- che la società di cui trattasi è ASM ISA s.p.a., c.f. 02071890186, con sede legale in Vigevano (PV), con le azioni (o strumenti finanziari) non quotate nei mercati regolamentati, in assenza di categoria di azioni, esclusivamente operativa nel solo servizio dei rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU);
- che la citata società rientra nel gruppo societario con capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., c.f. 01471630184, *in house*, con sede legale in Vigevano (PV) quale socio maggioritario di ASM ISA s.p.a., partecipata quest'ultima in via diretta anche da una pluralità di enti locali;
- che la citata capogruppo esercita su detta ASM ISA s.p.a. l'attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 e ss., codice civile);
- che la citata capogruppo non rientra nell'ipotesi delle *holding* finanziarie di cui all'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), cc. 2, lett. d) e 5, d.lgs. 175/2016;
- che nei confronti degli enti locali partecipanti al capitale della citata capogruppo, ASM ISA s.p.a. rientra nelle così dette (nel seguito, cd.) società a partecipazione pubblica indiretta (cfr. l'art. 2 recante *Definizioni*, c. 1, lett. g), d.lgs. 175/2016 e art. 5, c. 2, 2° capoverso, d.lgs. 50/2016);

preso atto,

- delle precedenti delibere degli organi istituzionali di questo Comune ;
- delle precedenti determine da parte degli Uffici competenti di questo Comune;
- delle precedenti delibere di assemblea ordinaria dei soci di ASM ISA s.p.a. ;
- dell’offerta al miglior rapporto valoriale “qualità/prezzo” e comprensiva dei benefici sia generali sia specifici (ragionevolmente ritenuti non offribili da altri operatori economici di settore a favore dei pievesi), di cui all’art. 34, cc. 20 e ss., d.l. 179/2012, convertito, con modifiche, con la l. 221/2012 e all’art. 192, c. 2, del d. lgs. 50/2016, ricevuta dagli organi istituzionali competenti di ASM ISA s.p.a.;
- che lo schema della linea guida ANAC riferita alle motivazioni di cui all’art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 è stata al momento sospesa – nell’attesa dei prossimi provvedimenti legislativi – dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva del 28/9/2021 (pubblicata il 7/10/2021), n. 1614;
- del contenuto dell’art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito con modifiche dalla l. 108/2021;
- che il c. 25 del sopracitato art. 34 d.l. 179/2012, non prevede alcuna esimente per il settore RSU;
- della bozza del contratto di servizio rifiuti solidi urbani e gestione della piattaforma ecologica comunale a disciplina dei rapporti tra questo ente locale e la sopracitata società, comprensiva di tutto quanto previsto nella citata offerta, ivi compresa i benefici generali e specifici a favore dei pievesi e quindi, come in parte già accennato, il diritto di veto sul proprio contratto di servizio, penali, risoluzione del contratto, indicatori di contesto, economicità, efficacia ed efficienza;
- della Carta dei servizi in essere presso la suddetta società acquisita in atti;
- del Codice etico in essere presso la suddetta società acquisito in atti;
- che la citata offerta al miglior rapporto “qualità/prezzo”, comprende sia gli aspetti qualitativi (di efficienza) sia gli aspetti legati ai volumi di servizio (di efficacia) sia gli aspetti economici (a contenimento della spesa pubblica), nonché due analisi di *benchmarking* (sui corrispettivi RSU e sulle *performance* di bilancio) e i principali dati di bilancio dell’ASM ISA s.p.a. degli esercizi 2019 e 2020;
- che detta offerta è stata *tout court* “trasferita” nella relativa bozza di contratto di servizio, il quale ultimo (nei relativi aspetti qualitativi ed economici) è stato a sua volta (per gli impegni ivi assunti) “trasferito” all’interno del piano industriale specificatamente riferito al servizio di cui trattasi a favore della collettività rappresentata in via esponenziale di questo ente locale;
- che il SIEG di cui trattasi rientra – così come già accennato – nei servizi pubblici essenziali alla persona (di cui all’ art. 4, c. 1, TUSPP);
- che la citata relazione rinforzata di cui all’art. 34, cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012, convertito, con modifiche, in l. 221/2012 e connesso dMSE 8/8/2014, risulta rinforzata dalle previsioni dell’art. 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 10, c. 3, d.l. 77/2021;
- che si rende necessario approvare in via definitiva la scelta del modulo gestorio del servizio RSU, valutando, ai sensi di legge, l’offerta sopracitata, la bozza del contratto di servizio (comprensivo delle condizioni offerte per la gestione del servizio RSU), il piano industriale, il regolamento di controllo analogo congiunto,

lo statuto sociale, la carta dei servizi, la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale per l'ingresso in ASM ISA s.p.a. per l'importo di euro 1.000,00, pari a n. 1.000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore unitario nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero);

atteso,

- che la durata del contratto di servizio che interessa questo Comune a favore di detta società, si riferisce al periodo di anni 15 decorrenti dalla data di inizio servizio;
- che tale periodo risulta coerente con il tempo necessario per dare luogo agli ammortamenti tecnico-economico degli investimenti in immobilizzazioni tecniche previsti nel piano industriale sottoposto dagli organi istituzionali competenti di ASM s.p.a. a questo Comune, senza particolarmente aggravare (ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d. lgs. 175/2016) la misura del corrispettivo annuo (e quindi contenendo la spesa pubblica);
- che ai sensi di statuto sociale le azioni di ASM ISA s.p.a. sono rappresentate da titoli azionari;
- che il capitale sociale di ASM ISA s.p.a. somma, ad oggi, ad euro 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamila virgola zero zero) da sottoscrivere e versarsi, suddiviso in azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero);
- che con la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle azioni di cui trattasi, sarà poi individuato il Responsabile delle partecipate per l'attività (per quanto compatibile con le dimensioni demografiche di questo Comune) di cui agli artt. 147-ter (*Controllo strategico*), art. 147-quater (*Controlli sulle società partecipate non quotate*), 147-quinquies (*Controllo sugli equilibri finanziari*), del d.lgs. 267/2000;
- che l'analisi di *benchmarking* (cfr. la citata offerta, il piano industriale, la relazione rinforzata anzidette) ha affrontato: (i) l'analisi dei corrispettivi offerti da ASM ISA s.p.a. nella configurazione ivi rappresentata comprensiva dei benefici specifici a favore dei pievesi; (ii) l'analisi delle *performance* bilancistiche di quest'ultima per gli esercizi 2019 e 2020;
- che tale analisi, utilizzando gli *standard* CONSIP e delle gare regionali, ha utilizzato (tra l'altro) come parametri di confronto gli indicatori di euro/Kg.; euro/abitante residente;
- che ASM ISA s.p.a. rispetta, del d.lgs. 175/2016, le indicazioni sulla relazione di governo e relativi strumenti (art. 6); il contenimento dei costi totali di funzionamento (art. 19); il Codice dei contratti pubblici (art. 16); le rilevazioni sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6 e 14); il regolamento sul controllo analogo congiunto (art. 16); il regolamento per il reclutamento e selezione del personale (art. 19); il vincolo di attività istituzionale maggiore dell'80% dei ricavi totali (art. 16); fermo restando ogni parallelo richiamo al d.lgs. 50/2016, artt. 5 (c. 9 escluso) e 192 per le società *in house*;
- che la relazione rinforzata pluricitata ha anche effettuato un'ampia comparazione tra i vari moduli gestori previsti dal vigente ordinamento, preventivamente assegnando ad ogni parametro-chiave omogeneo un relativo punteggio comparativo (sul solco della sentenza Consiglio di Stato, sez. V (ud. 11/2/2021) del 23/2/2021, n. 1596);
- che l'adozione del modulo *in house* per l'affidamento del servizio RSU e relativa piattaforma ecologica comunale risponde – tra l'altro – al dettato motivazionale

previsto dagli artt. 1 e 3, l. 241/1990; 1, c. 2 e 4, cc. 1 e 2, lett. a), d.lgs. 175/2016; 97 Costituzione;

precisando,

- che, come già si diceva, trattasi di un servizio d'interesse economico generale ai sensi del d.lgs. 175/2016, art. 2, c. 1, lett. i), disciplinato dal d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, Testo unico ambientale, TUA), artt. da 177 a 266, e, a livello regionale, dalla l.r. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), artt. da 14 a 24, e noto che, sempre a livello regionale, ai sensi dell'art. 200 (*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*), c. 7, TUA, non è stato costituito l'Ente di governo d'ambito (EGA) dell'ambito territoriale ottimale (ATO);
- che nel frattempo è stata modificata, a livello UE, la direttiva (madre) 2008/98/CE come da direttiva 2015/851/UE;
- che l'art. 198, c. 1, del d.lgs. 152/2006, prevede che: «1] I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
- che (come del resto già ricordato) ai sensi dell'art. 14, c. 27, lett. b), f), l. 122/2010, il Comune è il titolare del servizio di cui trattasi;
- che ai sensi degli artt. da 106 a 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessun trasferimento è previsto da parte di questo Comune a favore di ASM ISA s.p.a. a titolo di aiuti di Stato;
- che l'offerta, la bozza del contratto di servizio, il piano industriale e la relazione rinforzata anzitutto costituisce, *per relationem*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che questo ente locale, in ragione delle proprie dimensioni demografiche e tenendo altresì conto degli obiettivi di economia circolare, non è in grado di assumere il servizio ricorrendo agli altri moduli gestori internalizzati (dell'economia) ovvero esternalizzati (dell'azienda speciale, della società in mista, della concessione), così come nel dettaglio dimostrato nella citata relazione rinforzata;
- che (così come già accennato) il corrispettivo per la gestione del servizio a favore di ASM ISA s.p.a. con copertura integrale dei costi, non è compatibile con le procedure evidenziali e tempi correlati di cui alla concessione del servizio a terzi, con i rischi a carico del concessionario come da d.lgs. 50/2016, trattandosi invece, nel caso di specie, di un appalto (come da *incipit* dell'art. 5, c. 1, del citato Codice dei contratti pubblici): cfr. in diritto vissuto Consiglio di Stato, sez. V, sent. 608/2020, in diritto, §2.1, lett. a) e Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 9965/2017, con riferimento al d.lgs. 50/2016, artt. 3, c. 1, lett. vv), zz) e 165);
- che i livelli minimi (di efficacia ed efficienza) prestazionali a favore dei pievesi esposti a carico di ASM ISA s.p.a. sono stati previsti nell'offerta, nella bozza del contratto di servizio sopraccitati e nel piano industriale, in coerenza – tra l'altro – con le novellate direttive UE di settore e del Ministero della transizione ecologica (nel seguito, MTE);

- che l’offerta, il contratto di servizio ed il piano industriale sopracitati rispondono ai bisogni della domanda-utenza, in termini di universalità delle prestazioni ivi previste in simmetria informativa con le regole di continuità, regolarità, capacità tecnica e qualità, così come del resto trasfuso nella citata relazione rinforzata;
- che tale platea di aspetti è stata riportata all’interno della pluricitata relazione rinforzata di cui agli artt. 34, cc. 20 e ss., d.l. 179/2012; 192, c. 2, d.lgs. 50/2016, art. 10, c. 3, d.l. 77/2021, e che, di conseguenza, il modulo gestorio *in house* – così come risulta anche dalla duplice analisi comparativa di *benchmarking* ivi sviluppata – risulta coerente con la scelta di autorganizzazione motivata, completa degli obblighi di servizi a carico del soggetto gestore previsti dall’offerta, nella bozza di contratto e nel piano industriale anzi citati, anche ai sensi dell’art. 5, c. 9 escluso, del d.lgs. 50/2016;
- che la pluricitata relazione è stata redatta secondo lo schema fornito dal MSE in collaborazione con INVITALIA;
- che, in sintesi, tra le ragioni gestionali ed economiche dell’affidamento in delegazione interorganica si ricordano (tra le cause) l’elevato e specialistico patrimonio esperienziale e di dotazioni patrimoniali infrastrutturale posseduto da ASM ISA s.p.a., a fronte delle possibili economie di scala e di scopo che l’affidamento del servizio da parte di questo Comune comporta (cfr. il citato piano industriale); atteso che detti *driver* risultano tali da consentire (come effetto) il contenimento del costo finale del servizio (ad esaltazione del rapporto “qualità/prezzo”) e del risparmio della spesa pubblica;
- che, sempre in sintesi, tra le ragioni finanziarie, questo Comune, ricorrendo al modulo gestorio *in house*, contiene la spesa pubblica da riflettersi sulla tassa rifiuti (TARI) a carico dei cittadini da esso rappresentati in via esperienziale, perseguendo ed ottimizzando gli obiettivi eurounionisti riferiti alla percentuale della raccolta differenziata rispetto alla raccolta totale;
- che rientrano nelle modalità d’informativa alla cittadinanza – e quindi a tutela dei relativi diritti – quanto previsto dallo statuto sociale di ASM ISA s.p.a., nella bozza del contratto di servizio, nel piano industriale, nella carta del servizio, nel Codice etico;
- che l’attuale appalto di servizio affidato a terzi ha “sofferto” delle difficoltà finanziarie prima e gestorie poi (*rectius*: come conseguenza della prima) del penultimo gestore il quale ha dichiarato l’impossibilità finanziaria di proseguire nella gestione del servizio RSU a favore di questo Comune e, quindi, di conseguenza, è in essere un appalto *pro tempore* per motivi di urgenza;
- che si rende quindi necessario anche agire all’interno di un cronoprogramma di veloce individuazione ed attuazione di un diverso modulo gestorio del SIEG di cui trattasi;
- che tale cronoprogramma risulta agevolato (in termini di rapida esecuzione del gestore di cui trattasi) dall’affidamento *in house* (qui escludendo l’ipotesi dell’economia, dell’azienda speciale, della società mista, della concessione a terzi, dell’appalto di servizio, causa l’assenza di adeguata massa critica del servizio RSU) da parte di questo Comune;
- che la società mista è attratta ai tempi previsti degli artt. 5, c. 9 e 180, d.lgs. 50/2016 e (qui in sintesi) degli artt. 2, c. 1, lett. g), m), n); 4, cc. 1 e 2, lett. c); 6 (tutti i commi); 14, cc. 2 e 6; 17, tutti i commi, d.lgs. 175/2016;
- che, tenendo conto delle già citate modeste dimensioni demografiche e geografiche di questo Comune, si può ragionevolmente stimare (all’interno di uno scenario ottimistico) un risparmio di tempo di circa 5 mesi solari consecutivi a favore della società *in house*, avendo comunque previsto per le procedure della

società mista tempi complessivi endoprocedimentali e procedimentali di mesi circa 9-10 rispetto alla procedura per la gestione *in house* di mesi circa 4 – 5 (pari alla metà);

- che trattasi di un SIEG (come sopra inteso) coerente con il principio di accessibilità fisica, economicità, continuità, non discriminazione;
- che la modesta misura della partecipazione da parte di questo Comune in una società *in house* – nel caso di specie – non lede comunque i diritti di questo ente locale e della relativa cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale in quanto *ex lege* l'applicazione dell'art. 5, c. 5, d.lgs. 50/2016 tutela espressamente tale platea di diritti all'interno del Comitato di controllo analogo congiunto, così come le prerogative in capo a questo ente previste nello statuto sociale, nella bozza del contratto di servizio, nel piano industriale, nella carte dei servizi, nel regolamento di controllo analogo congiunto, nel codice etico, risultano tali da offrire le più adeguate garanzie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente locale, a prescindere dalla misura della sua partecipazione al capitale di ASM ISA s.p.a.;
- che ai sensi dell'art. 192, c. 2, del d.lgs. 50/2016, ai fini del mancato ricorso al mercato, questo ente locale ha tenuto conto dell'oggetto (di cui si è già detto) e del valore della prestazione vieppiù contenuta e dei benefici specifici compresi nell'offerta a favore dei pievesi, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza (criteri ambientali minimi, nel seguito CAM, compresi, come da dMATTR 13/2/2014 e art. 34, d. lgs. 50/2016) di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- che gli obiettivi di socialità tengono conto del contesto di riferimento;
- che gli obiettivi di economicità hanno superato il vaglio dell'“effettività” e “ragionevolezza” dell'analisi di *benchmarking*, risultando l'affidamento *in house* ragionevolmente migliorativo rispetto al mercato (come da relazione rinforzata), atteso il superiore rispetto degli assicurati obiettivi di qualità, universalità, socialità trasfusi nel contratto di servizio e nel piano industriale;
- che proprio sugli obiettivi di qualità risultano particolarmente concentrati il caleidoscopio di benefici specifici a favore dei pievesi (cfr. l'offerta e la relazione rinforzata);
- che quanto sopra risulta anche acclarato dall'analisi comparativa tra i diversi moduli gestori, ricorrendo ad un articolato e motivato modello quantitativo di assegnazione dei punteggi comparativi motivati;
- che il risparmio della spesa pubblica può facilmente individuarsi nella riduzione del costo finale del servizio e dallo (qui) sproporzionato rapporto (al di là del tasso di probabilità del relativo esito) tra il costo del servizio ed il costo da sostenersi – sia in capo all'amministrazione pubblica sia in capo agli operatori economici – per le procedure competitive per il ricorso al modello gestorio come società mista, della concessione del servizio (atteso che – così come già anticipato – la copertura integrale dei costi attraverso il corrispettivo del servizio non ne individua gli indici della concessione di servizio a terzi);
- che tutte le anzidette considerazioni risultano tali da legittimare l'utilizzo del residuale ed eccezionale istituito dell'*in house* rispetto al ricorso al mercato, in deroga al generale obbligo concorrenziale tra più operatori economici interessati;

osservato,

- che il Consiglio di Stato, sez. III, con la sent. 12/3/2021, n. 2102, ha ben chiarito, nella parte di fatto e di diritto, che: «*Deve altresì osservarsi che il giudice di*

primo grado ha, sul punto, reso la seguente motivazione: “La Corte costituzionale (con la sentenza n. 100/2020, n.d.e.) in sostanza **non ha avallato una interpretazione della norma che richieda un confronto concorrenziale preliminare** tra i due modelli di gestione del servizio richiedendo semplicemente che l’amministrazione abbia ben presente la possibilità del ricorso al mercato e che dia una motivazione ragionevole e plausibile delle ragioni che, nel caso concreto, l’hanno indotta a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione. In conclusione, pertanto, appare sufficiente al fine dell’adozione del modello in house che l’amministrazione indichi le ragioni, che potranno essere successivamente vagliate dal giudice amministrativo, della preferenza del modello scelto rispetto al ricorso al mercato, nonché dei benefici conseguibili dalla collettività attraverso tale modello. Deve comunque rilevarsi come la motivazione in ordine ad un aspetto possa risolversi anche nella motivazione dell’altro aspetto tutte le volte che i benefici per la collettività siano di per sé tali da giustificare il mancato ricorso al mercato. La motivazione ben può essere unitaria ogni qual volta le ragioni addotte da un lato giustifichino il mancato ricorso al mercato e dall’altro integrino i richiesti benefici per la collettività”. Deve quindi evidenziarsi che il giudice di primo grado, lungi dall’obliterare l’esigenza che l’Amministrazione motivi (anche) in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini dell’affidamento in house del servizio, ha affermato che, da un lato, la corretta applicazione della citata disposizione non richieda “un confronto concorrenziale preliminare tra i due modelli di gestione del servizio”, dall’altro lato, che la motivazione sottesa all’opzione internalizzante può assumere carattere “unitario”, siccome idonea a dare conto, ad un tempo, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività attesi dal modello in house. Del resto, tale formula motivazionale è conforme allo schema interpretativo fornito da questa Sezione con la sentenza citata, laddove evidenzia che, così come l’obbligo motivazionale inerente alla dimostrazione del “fallimento del mercato” rilevante” deve essere assolto avendo riguardo alle “prevedibili mancanze in ordine agli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe”, anche quello relativo agli “specifici benefici per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house” deve essere adempiuto con riferimento “a quegli stessi propositi” (ergo, in relazione ai suddetti “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”). Deve peraltro osservarsi che la motivazione “unitaria” della scelta di ricorrere all’affidamento in house non stride con il carattere “preferenziale” del canale concorrenziale di acquisizione del servizio (quale trova paradigmatica espressione nello svolgimento di una gara), posto in risalto dalla pronuncia citata, **costituendo i “benefici per la collettività” attesi dall’organizzazione in house dello stesso e le “ragioni del mancato ricorso al mercato” le due facce di una medesima realtà**, di cui colgono, rispettivamente, gli elementi “positivi” (inclinanti la valutazione dell’Amministrazione verso l’opzione gestionale di tipo inter-organico) e quelli “negativi” (sub specie di indisponibilità di quei “benefici” attraverso il ricorso al mercato). Né può omettersi di rilevare che, trattandosi di valutazione unitaria e complessa, siccome finalizzata a sintetizzare entro un quadro unificante (rappresentato dai vantaggi insiti nell’affidamento in house rispetto a quelli derivanti dal meccanismo concorrenziale) dati molteplici e variegati (secondo lo spettro valoriale dianzi richiamato), il sindacato del giudice

amministrativo non potrà che svolgersi secondo le coordinate tipiche del potere discrezionale, rifuggendo quindi da una analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa portata alla sua cognizione, ma orientandolo verso una valutazione di complessiva logicità e ragionevolezza del provvedimento impugnato»;

- che tra i benefici specifici, la citata relazione rinforzata prevede: 1) il trasferimento del patrimonio sulle informazioni gestionali in capo ad ASM ISA s.p.a. gestore *in house*, a favore del Comune di Pieve del Cairo (nel seguito, il Comune), tramite la costante condivisione delle decisioni gestorie che riguardano il servizio RSU su detto territorio con i Responsabili degli Uffici comunali competenti, oltre che gli Assessori, nonché, per quanto occorre possa, il legale rappresentante di detto ente locale; 2) la condivisione ragionata con il citato Comune dei costi e benefici gestionali specifici con il relativo trasferimento al Comune di detto *know how* settoriale prodromico alla scelta della diversa tipologia della raccolta (tradizionale, porta a porta, mista, ecc.), relativi investimenti e risorse umane connesse (vedasi anche offerta, “*Proposte progettuali previste*”); 3) il deposito del *know how* tecnologico progressivamente maturato dal soggetto gestore nel territorio comunale, affinché il medesimo sia via via acquisito dagli Uffici comunali competenti; 4) apposite mappe dei benefici incrementali per la collettività di riferimento a dilatazione del rapporto valoriale “qualità/prezzo”, da prevedersi a partire dal quarto anno a conferma che gli obiettivi dell’offerta ulteriormente migliorabili *in progress* siano tali da costituire un punto di partenza (dinamico) e non di arrivo (statico) e, come tale, foriera di ulteriori e crescenti benefici specifici (si pensi, per es., in tal senso, gli obiettivi propri dell’economia circolare quali, per es., il rapporto crescente tra le quantità di RSU oggetto di recupero e trattamento sul totale della raccolta, ovvero il rapporto decrescente tra la raccolta e il conferimento in discarica; ecc.); 5) le iniziative programmate di consultazione pubblica a cura del Comune, mirate a ricevere proposte motivate da parte della cittadinanza sul miglioramento del servizio RSU percepito dall’utenza (vedasi anche paragrafo 1.5 punto iv) dell’offerta); 6) il portale delle segnalazioni e reclami fruibile dal solo personale dell’ente con credenziali di accesso dedicate e notifica esito intervento trasmesso automaticamente all’indirizzo di posta associato alla credenziale di accesso al portale; 7) l’attivazione di un servizio *newsletter* per i pievesi che consente ad ASM ISA s.p.a. di inviare via *email* informazioni, notizie e aggiornamenti su aspetti che riguardano la migliore fruizione del servizio, il miglioramento del servizio e della gestione dei rifiuti; 8) il servizio assistenziale di ritiro a domicilio dei rifiuti dedicato alle persone con difficoltà motorie impossibilitate ad esporre sulla pubblica via effettuato su segnalazione dell’ente; 9) un corso di formazione/addestramento all’anno di compostaggio domestico e delle buone pratiche da effettuarsi in struttura del Comune di Pieve del Cairo (nel contratto sono da intendersi incluse le forniture di numero 200 compostiere domestiche); 10) il servizio di Ausiliario ambientale, essendo stato in tal senso previsto un intervento di controllo mensile e assistenza nel corso della Campagne “massive/mirate” di verifica sulle frazioni esposte dagli utenti di cui all’offerta;
- che per ogni beneficio specifico è stata riportata come il soggetto gestore dovrà darne precisa dimostrazione durante l’esercizio del servizio stesso;
- che il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, con al sent. 23/3/2021, n. 281, è specificatamente ed autorevolmente intervenuto sulla circostanza di affidamento del servizio *in house* dei rifiuti solidi urbani, previo aumento del capitale in società esistenti;

- che il Consiglio di Stato, sez. III, con la sent. 10/5/2021, n. 3682, ha ben chiarito (all'interno di un'offerta al miglior rapporto "qualità/prezzo"), nella parte in fatto e diritto, §4.2, che: «*deve qui, anzitutto, apprezzarsi la coerenza funzionale e non solo formale alla disciplina di riferimento in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, quello dei costi non solo non costituisce l'unico elemento di cui tener conto ai fini del vaglio di ragionevolezza della scelta di internalizzare il servizio, ma ad esso va assegnato un rilievo tendenzialmente complementare nel senso che può assumere rilievo discrezionale a parità di condizioni qualitative, di efficacia e di ammissibilità, vieppiù ove si tratti, come in questo caso, di un servizio essenziale reso alla persona*»;
- che il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. del 15/12/2020, n. 8028 ha, tra l'altro, affrontato, nella parte in diritto, §4.6, l'applicazione dell'art. 3-bis, c. 1-bis, d.l. 138/2001, convertito, con modifiche, in l. 148/2011, applicabile solo in presenza dell'Ente di governo d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale del settore RSU;

considerato,

- che l'ANAC ha predisposto l'utile schema di linea guida riferito all'impianto motivazionale di cui agli affidamenti *in house*, previsti dell'art. 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), c. 2, d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) (nel seguito, *Codice dei contratti pubblici*), quale preziosa bussola di orientamento da parte dei vari operatori economici (al di là della citata decisione del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, del 28/9/2021 (pubblicata il 7/10/2021, n. 1614));
- che, nel caso di specie, tenendo conto delle pluricite dimensioni demografiche e geografiche del Comune di Pieve del Cairo, la fonte dei dati è stata il Catasto rifiuti ISPRA, quale fonte ritenuta idonea a meglio rappresentare (per tipologia della raccolta, numero abitanti residenti, kmq., densità abitativa per kmq.) il contesto di riferimento, invece rinvenibile in detto contesto (cfr. per es. gli indicatori significativi del costo del servizio per kg. di raccolta totale o per abitante residente);
- che il citato piano industriale riferito al servizio di cui trattasi, riflette (*rectius*: traduce) – *in primis* – la citata offerta redatta nell'ottica del rapporto valoriale "qualità/prezzo", e bozza del contratto di servizio, con particolare riferimento ai benefici specifici estesi alla collettività dei pievesi, ricorrendo al modulo gestorio *in house*;
- che nel caso di specie il citato piano industriale riferito al servizio di cui trattasi, supporta la dimostrazione *ex ante* del cd. fallimento del mercato, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio *de quo* alle medesime condizioni, qualitative, economiche e di accessibilità garantite dal gestore ASM ISA s.p.a. oggetto del cd. controllo analogo congiunto;
- che nel caso di specie il citato piano industriale rientra nel più ampio contesto procedimentale al fine di disporre di un'adeguata – quanto motivata istruttoria – anche ai fini, così come già si diceva del cd. fallimento del mercato, ricorrendo ad un controllo analogo congiunto *ex ante* (quale aspetto che qui potenzialmente interessa), durante ed *ex post* la gestione del servizio RSU da parte del Comune di Pieve del Cairo, nella sua veste di nuovo azionista pubblico diretto di ASM ISA s.p.a.;
- che il dettato dell'art. 192, c. 2, Codice dei contratti pubblici, ha quindi lo scopo di dimostrare *ex ante* il cd. fallimento del mercato rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse

- pubbliche, cui la società *in house* invece supplirebbe (cfr. CdS, V, sent. 1564/2020), atteso che tale dimostrazione trova fonte nella presente delibera;
- che la stessa giurisprudenza ha ben precisato che la relazione rinforzata (di cui agli artt. 34, cc. 20 e ss. d.l. 179/2012 e 192, c. 2, Codice dei contratti pubblici) inerisce ad una valutazione unitaria e complessa, in quanto finalizzata a sintetizzare i vantaggi dell'*in house* rispetto al mercato entro un quadro unificante i dati molteplici e variegati (secondo lo spettro valoriale anzidetto), con una visione baricentrica riferiti ai pluricitati benefici specifici;
 - che sulla base di quanto precisato all'alinea precedente, rientra nel citato “quadro unificante” anche il piano industriale di cui trattasi;
 - che detto piano industriale tiene tra l'altro conto delle ipotesi di investimento e d'impiego delle risorse umane, nel rispetto della sicurezza e salute sul lavoro (d. lgs. 81/2008 recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), nonché dei già citati criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 (*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*), d. lgs. 50/2016, tali da garantire – con riferimento all'esercizio del servizio RSU di cui trattasi – lo sviluppo e la coesione sociale per quanto di competenza;
 - che detto piano industriale ricorre allo specifico patrimonio esperienziale maturato da ASM ISA s.p.a. nel settore RSU a favore dei propri enti locali soci, a fronte di *performance* bilancistiche in grado di superare (così come è stato dimostrato all'interno del piano industriale) le comparazioni di *benchmarking*, a costi di gestione in autoproduzione vieppiù contenuti (cfr. il campione nazionale di confronto in tal senso utilizzato);
 - che ASM ISA s.p.a. attiva dal 2016 il monitoraggio sui costi totali di funzionamento (con un *focus* particolare sul costo del lavoro e sui servizi esternalizzati) e sull'indicatore complessivo da rischio di crisi aziendale (cfr. il pluricitato piano industriale) a tutela degli equilibri sia economici e finanziari sia di finanza pubblica (artt. 19, c. 5, nonché artt. 6, c. 2 e 14, c. 2, TUSPP);
 - che ASM ISA s.p.a. non è stata attratta ai rigori degli artt. 24 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*) e 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), del d. lgs. 175/2016;

constatato,

- che la soluzione gestoria – organizzativa praticabile attraverso (qui) l'esimente al confronto competitivo a valere per il soggetto *in house*, individua (cfr. l'offerta, la bozza del contratto di servizio, il piano industriale, la carta del servizio e il Codice etico di cui trattasi) una soluzione maggiormente apprezzabile nell'ottica dei requisiti qualitativi ed economici anzi citati e dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche, rispetto al mercato, voluta per quell'ente locale (il Comune di Pieve del Cairo), per quel servizio (RSU e piattaforma ecologica comunale), in quel tempo (2022 e ss.), in quel luogo (il territorio comunale);
- che il risultato comparativo del corrispettivo del servizio medio per abitante e per chilogrammo della raccolta RSU (fonte: il citato Catasto rifiuti ISPRA) risulta idoneo per non dar luogo ad onerose e lunghe procedure di specifiche indagini di mercato, ad esito (sempre tenendo conto della modesta entità annua del corrispettivo) vieppiù incerto, in coerenza con gli obiettivi eurounionisti di rispetto ed incremento del rapporto “% raccolta differenziata / raccolta totale di RSU”;
- che la penultima esperienza di mercato vissuta in precedenza dal Comune di Pieve del Cairo verso l'appaltatrice del servizio in esame ha – così come in parte già accennato – sortito effetti gestori e finanziari di segno negativo, considerato che detta appaltatrice non è più risultata in grado di garantire detto (seppur quantitativamente modesto) servizio d'interesse economico generale ai pievesi;

- che tale aspetto ha ulteriormente disvelato la poca appetibilità da parte degli operatori economici di far fronte ai fabbisogni del servizio RSU a favore della collettività rappresentata in via esponenziale dal Comune di Pieve del Cairo, esponendo (ragionando *a contrario*) detta Pubblica amministrazione al rischio di una situazione emergenziale di non poco conto, tenendo a mente che trattasi di un servizio obbligatorio, a domanda individuale, a tutela della salute, della salubrità dell'ambiente, dell'ecosistema, del decoro urbano, della tutela dell'ambiente nel suo complesso inteso;
- che il sopraccitato *vulnus* può incidere anche sull'ottimizzazione del pluricitato rapporto “ % raccolta differenziata/raccolta totale”, così come previsto dalla normativa UE di settore e quindi dal d. lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, cd. Testo unico ambientale, TUA);
- che l'offerta economica è stata quindi affiancata sia dalla duale (corrispettivi per il servizio e *performance* bilancistiche) sopraccitata indagine di *benchmarking* di ASM ISA s.p.a., sia dall'analisi con il metodo comparativo del modulo gestorio *in house*;
- che tra le plausibili, dimostrate e motivate ragioni idonee a giustificare la scelta del ricorso al modulo gestorio *in house* si citano: il rispetto del carattere di universalità e socialità del servizio, di efficienza (qualità del servizio), di economicità (in riduzione della spesa pubblica), di efficacia (adeguatezza dei volumi), i benefici specifici a favore dei pievesi riconducibili alla forma di gestione *in house*; di piena accessibilità del servizio (come da bozza di contratto di servizio), garantite da ASM ISA s.p.a.; il rispetto e miglioramento della “ % raccolta differenziata/raccolta totale RSU”, il contenimento della spesa pubblica; l'applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM), sul solco degli obiettivi diramati dal MTE in materia di economia circolare di derivazione eurounionista;
- che, quindi, nel quadro dei principi istruttori, documentali e motivazionali sui quali il Comune di Pieve del Cairo deve operare le proprie scelte, il piano industriale citato ha concorso alla formazione delle corrette conclusioni da parte di questo massimo consesso, in coerenza con i principi di trasparenza e integrità di cui ai dd. lgs. 267/2000 e 33/2013;

precisato,

- che sarà cura della Giunta comunale, con propria delibera di esecuzione, delegare al Responsabile della Anagrafe della stazione appaltante (RASA) del Comune di Vigevano (PV) gli obblighi previsti dall'art. 192, c. 1, d. lgs. 50/2016 e dalla Linea guida ANAC n. 7/2017, recante *Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*»;
- che il contenuto del § 7 *Comunicazione di variazione* della citata Linea guida n. 7/2017, di cui trattasi, prevede che: «7.1] *L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore iscritto nell'Elenco deve tempestivamente comunicare all'Autorità, mediante l'applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. In caso di inerzia e/o ritardo dell'ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l'Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull'organismo in house; 7.2] La corrispondenza tra l'Autorità e l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l'applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente*».
- che ai fini delle variazioni alla precedente iscrizione nell'elenco ANAC delle società *in house* (art. 192, c. 1, d. lgs. 50/2016), sulla base delle indicazioni contenute nella DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 29-03-2022 - pag. 16 - COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

citata Linea guida n. 7/2017, sarà cura del Responsabile del procedimento (RdP) di questo Comune rapportarsi con il Responsabile anagrafico della stazione appaltante (RASA) di cui al Comune di Vigevano (PV), per la comunicazione (a tempo debito) all'ANAC delle variazioni correlate all'ingresso nel capitale di ASM ISA s.p.a. da parte di questo Comune, ed all'affidamento del servizio di cui trattasi alla stessa;

- che sarà cura del citato RASA informare il RdP di questo Comune dell'avvenuta iscrizione nell'elenco ANAC di cui all'alinea precedente, fornendo in copia relativa documentazione a supporto;

ritenuto,

- di richiamare la precedente delibera di questo Comune sull'acquisto di partecipazione nell'esistente ASM ISA s.p.a. previo aumento di capitale ad esso dedicato;
- di richiamare il verbale dell'organo di revisione di questo Comune ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto n. 3, TUEL;
- di richiamare la data con la quale il Responsabile dell'Ufficio tecnico di questo Comune ha dato luogo all'invio *on line* della delibera di Consiglio Comunale sopracitato sull'aumento di capitale in ASM ISA s.p.a. a questo Comune dedicato: 1) alla territorialmente competente Corte dei conti, avvenuta il 03/03/2021; 2) all'AGCM, avvenuta il 03/03/2021;
- di aver fornito le motivazioni di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Capittini Valter Audisio e Angeleri Massimo) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare la relazione rinforzata di cui ai citati artt. 34, cc. 20 e ss., d.l. 179/2012; dMSE 8/8/2014; 192, c. 2, d.lgs. 50/2016; 10, c. 3, d.l. 77/2021, e quindi di approvare l'offerta ASM ISA s.p.a., lo statuto sociale, il piano industriale, il modulo gestorio *n house per* l'affidamento ad ASM ISA s.p.a. del servizio di RSU e piattaforma ecologica comunale, il contratto di servizio per la durata di anni 15, a fronte di un corrispettivo come da citata offerta, da carta dei servizi e regolamento di controllo analogo congiunto;
- 3) di invitare il Responsabile dell'ufficio tecnico di questo Comune, verificata la copertura finanziaria, a dare luogo alla sottoscrizione e versamento del capitale sociale di ASM ISA s.p.a. per un numero di n. 1000 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1,00, equivalente ad un capitale sociale detenuto da questo Comune di euro 1,000,00;
- 4) di invitare il Sindaco di questo Comune a sottoscrivere, dopo la modifica di statuto di ASM ISA s.p.a. riferito all'aumentato capitale sociale dedicato a questo Comune, il Regolamento del Comitato di controllo analogo congiunto vigente in ASM ISA s.p.a.;
- 5) di dare pubblicità alla presente delibera per 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della stipula del pluricitato contratto di servizio;
- 6) gli atti approvati si intendono allegati "*per relationem*" e sono custoditi presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CAPITTINI NICCOLO'

Il Segretario
F.to DANIELE BELLOMO

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-04-2022, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-04-2022

Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to BELLOMO DANIELE